



# COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

## IL REVISORE

VERBALE N° 15 DEL 19/09/2024

**Oggetto: Oggetto: parere in merito al “Fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2024”**

L'Organo di revisione

### Premesso

- Che in data 18/09/2024 il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 31 del 18/09/2024 avente ad oggetto: *“Costituzione fondo risorse decentrate - anno 2024”*;
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

**Preso atto** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- l'art.79 del C.C.N.L. 16/11/2022 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate;
- l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 che prevede *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001”*;

### Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la*

*medesima componente variabile”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:  
*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*
- L'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:  
*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:  
*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**Preso atto** della quantificazione del “fondo” 2024, come definita con determinazione n. 31 del 18/09/2024 a firma del Responsabile del servizio finanziario;

**Evidenziato che:**

- il fondo, come attestato dal Responsabile competente, rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata prevista nel bilancio di previsione 2024/2026;
- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2024 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

**Preso atto:**

- che viene costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 49 del - CCNL 16/11/2022, da destinare nell'anno 2024 agli utilizzi previsti dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022, nell'importo di euro 141.372,70;
- che lo stesso vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, tenuto conto dell'adeguamento previsto dall'art. 33 ,comma 2, del D.L. n. 34/2019 s.m.i. ;
- che le risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 3, e dell'art. 17 del CCNL 16/11/2022, ammontano ad euro 51.885,00, oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP , nel rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, complessivamente inteso e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, di cui almeno il 15% sarà riservata all'indennità di risultato, nel rispetto dell'art. 17, comma 4, del CCNL 16/11/2022 e da erogare in base ai criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### ATTESTA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, D. Lgs. 267/2000, 40 e 40 bis comma 1, D. Lgs. 165/2001, che gli oneri del Fondo Risorse Decentrate personale non dirigente per l'anno 2024, così come valorizzati nella documentazione fornita al Revisore dei Conti di cui alla Determinazione n. 31 del 18/09/2024 e relativi allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di Bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 16/11/2022 e dal D. Lgs n. 75/2017 e trovano la relativa copertura finanziaria nei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità 2024.

### RACCOMANDANDA ALL'ENTE

-Lo scrupoloso rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, D. Lgs 165/2001 ai sensi del quale: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”* e della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

-L'attuazione di tutte le misure volte al contenimento della spesa del personale, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

### PERTANTO

Il Revisore dei Conti, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 31 del 18/09/2024 avente ad oggetto “*Costituzione Fondo Risorse Decentrate - anno 2024*”, rilasciando la presente certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e certifica che il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stato costituito nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024.

Pisogne, 19/09/2024

L'Organo di Revisione

Dott. Rag. Gian Mario Corioni

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs.82/2005,smi e rispettive norme**